



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali
Associazionismo, Acc. Interprof-
fessionali, Agricol. Biologica

Divisione _____

Prot. N. 9590722 Posiz. _____

Roma, 19/04/1995

ALL. 9

~~Al~~ Ministero della Sanità
Gabinetto dell'On.le Ministro
Piazzale dell'Industria 20

00100 ROMA

OGGETTO: Agricoltura biologica - Prodotti trasformati.

Al Ministero della Sanità
Nucleo Antisofisticazioni e Sani-
tà
Piazza Albania 10

00100 ROMA

: All'Ispettorato Centrale di
Repressione delle Frodi

SEDE

Ai Presidenti delle Regioni e
Province Aut.me
Assessorato Agricoltura

LORO SEDI

e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Politiche
Comunitarie
Via del Giardino Theodoli

00100 ROMA

Al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato
Gabinetto dell'On.le Ministro
Via Molise 2

00100 ROMA

Agli Organismi privati di Con-
trollo

LORO SEDI

Stampa e Riproduzione a Carica - M.A.A.F.



*Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali*

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, 19.....

Al

Divisione

Prot. N. Posix.

OGGETTO:

- 2 -

Alle Associazioni Nazionali dei
Consumatori

Alle Organizzazioni Professiona-
li interessate

Da più parti e da diverso tempo gli operatori dell'Agricoltura biologica ed i consumatori chiedono una disciplina chiara nel settore, tale da consentire da una parte investimenti certi e dall'altra possibilità di scelta senza errori.

Le normative esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale sono in un divenire continuo, tale da rendere in taluni casi difficile la interpretazione di ciò che al momento può essere fatto nel rispetto delle regole.

Ciò richiede una concertazione più stretta tra le Amministrazioni pubbliche con competenza in materia, soprattutto tra quelle che hanno la responsabilità dei controlli sulla commercializzazione dei prodotti per consentire l'adozione di provvedimenti coordinati e coerenti.

Peraltro, in taluni casi prevale una sorta di autonomismo normativo che sconcertera il mercato.

L'adozione inoltre di talune recenti decisioni della magistratura in tema di sequestri di prodotti biologici "trasformati", riflette il disagio interpretativo dei diversi provvedimenti emanati ed anzichè contribuire a fare chiarezza porta ulteriore sconcerto tra gli operatori e gli utenti del settore.

Con la presente, questo Ministero oltre a dare la propria disponibilità nel farsi luogo di riferimento per il confronto tra Amministrazioni pubbliche sulle misure che si ritengano doversi adottare intende, al momento, fornire alcuni chiarimenti circa il campo di applicazione della normativa vigente.



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Roma, _____ 19____

Al _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

Al riguardo occorre tenere presente che, nel campo dell'agricoltura biologica, laddove non esista una normativa comunitaria, sono valide le disposizioni nazionali e qualora queste non ci siano, soccorrono le disposizioni regionali.

Il regolamento comunitario di base sull'agricoltura biologica (2092/91) mentre all'articolo 1, lettera a), limita il campo di azione della disciplina del settore ai prodotti vegetali freschi ed agli animali e prodotti animali non trasformati, "nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III, norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo"; all'articolo 1, lettera b) consente la produzione e la commercializzazione di derrate alimentari composte "essenzialmente" da uno o più ingredienti di origine vegetale e/o di origine animale semprechè, in quest'ultimo caso, siano state introdotte le relative norme di produzione e controllo.

Per le produzioni vegetali, i prodotti destinati all'alimentazione umana, composti da uno o più ingredienti di origine vegetale, (succhi di frutta, marmellate, conserve di pomodoro...) possano essere commercializzati come prodotti derivanti dall'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 5 del Reg. CEE n. 2092/91.

Per le produzioni animali, non essendo state elaborate al momento le norme comunitarie di produzione e controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, i relativi prodotti destinati all'alimentazione umana non possono essere commercializzati.

Tuttavia, con il Reg. CEE della Commissione n. 1535/92, nelle more dell'adozione delle norme di cui sopra, viene consentita la produzione di derrate alimentari che richiedono per la loro preparazione l'utilizzazione, quali componenti secondari, ottenuti da allevamenti condotti con regole biologiche internazionali, di ingredienti di origine animale (es. biscotti prodotti con il 20% di burro ottenuto con regole biologiche internazionali e l'80% di farine derivanti da grano biologico; conserve di verdure con pezzi di carne).



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Roma, _____ 19____

Al _____

Prot. N. _____ Posix. _____

OGGETTO: _____

Da quanto sopra e pur con le limitazioni disposte all'articolo 5 del Reg. CEE n. 2092/91 la vigente normativa comunitaria consente la produzione e la commercializzazione di talune categorie di prodotto che usualmente vengono denominate "trasformati".

D'altra parte che sia consentita la commercializzazione dei prodotti trasformati ne sono prova:

- il quinto considerando del Reg. CEE n. 2092/91 laddove, nel ricordare che "il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione a livello delle aziende agricole", osserva che "occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni del metodo di produzione biologica siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione";
- l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento predetto.
- il primo considerando del Reg. CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che recita: "considerando che i prodotti destinati al consumo umano, essenzialmente composti da uno o più ingredienti di origine vegetale, possono contenere quali componenti secondari, ingredienti di origine animale per i quali occorre stabilire le norme di produzione da rispettare";
- la definizione dell'allegato VI del Reg. CEE n. 2092/91 di cui al Reg. CEE n. 207/93 del 2 gennaio 1993 con il quale sono indicate nelle parti A, B e C, gli ingredienti e le sostanze autorizzate nella preparazione dei prodotti trasformati.

Tali disposizioni sono peraltro puntualmente legate alle norme sull'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del regolamento di base.

Dette disposizioni sono state introdotte, inoltre, dal legislatore comunitario per due ordini di fattori: il primo inerente all'esigenza



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Roma, _____ 19____

Al _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

- 5 -

di procedere nell'adozione della normativa sul biologico con il tempo necessario a fare un buon lavoro; il secondo consistente nell'esigenza di dare una risposta immediata alle possibilità di commercializzazione dei prodotti biologici già prodotti e venduti in ambito comunitario prima dell'adozione della normativa CEE (sulla base di norme nazionali ed internazionali) per non condizionare bruscamente lo sviluppo del settore.

La produzione, quindi e la vendita dei prodotti freschi e trasformati nelle condizioni sopra indicate è possibile nel territorio nazionale e comunitario purché il processo produttivo sia controllato dagli organismi privati riconosciuti di cui all'art. 9 del Reg. CEE n. 2092/91 ed al paragrafo 3 della Legge comunitaria n. 146/94.

I trasformati derivanti dai cereali, quali farine, pane, biscotti, tipologie di prodotti assimilabili alle paste alimentari ... (prodotti soggetti nel tempo a particolari attenzioni da parte degli Organi pubblici di controllo), possono quindi essere commercializzati, pur nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali sulle denominazioni dei prodotti e sulla loro composizione.

In particolare, per i prodotti assimilabili alle paste alimentari, qualora gli stessi non siano conformi alla legge n. 580/67, la commercializzazione può avvenire a condizione che non venga utilizzata la denominazione "pasta".

Illuminante, in proposito, e preveggenze lo spirito e la norma della legislazione comunitaria in materia di agricoltura biologica sono le disposizioni di proscioglimento dalle accuse di reato per frodi alimentari, formulate dal Pretore di Urbino già nel lontano 2 giugno 1981 e successivamente, in tempi più recenti ma ancora in assenza di normativa comunitaria sul biologico, dal Prefetto della Provincia di Teramo, 17 dicembre 1990.

Proscioglimenti questi che riguardano disposizioni di sequestro di prodotti derivanti da agricoltura biologica assimilabili alle paste alimentari ai sensi dell'articolo 28 della su ricordata Legge 4 luglio 1967, n. 580.



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Roma, _____ 19____

Al _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

- 6 -

Per quanto sopra, nel duplice scopo di assicurare la lealtà delle transazioni commerciali e l'informazione dei consumatori, si ritiene doveroso raccomandare agli Organi pubblici di controllo, oltre ad essere vigili nel constatare le frodi che in questo settore vengono perpetrate da operatori disonesti, mostrarsi altresì attenti a cogliere oltreché la norma, lo spirito della normativa vigente nel settore dell'agricoltura biologica che sostanzialmente si colloca come "processo produttivo" rispettoso dell'uomo e dell'ambiente.

Si ritiene infine richiamare la particolare attenzione degli Organi di vigilanza sulla necessità di sottoporre a controllo anche le produzioni provenienti da Paesi comunitari e terzi allo scopo di verificare la corrispondenza alle disposizioni comunitarie.

Occorre tuttavia tenere presente che, in taluni Paesi comunitari, le produzioni zootecniche possono essere state ottenute secondo le norme di agricoltura biologica ivi esistenti e, pertanto, qualora certificate dagli Organismi di controllo riconosciuti a livello comunitario, possono essere commercializzate.

IL MINISTRO
[Signature]

36.MON7/88

[Handwritten mark]